

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'intervallo di libera concorrenza nella circolare 16/E/2022

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [circolare 16/E/2022](#) offre dei chiarimenti operativi su come gestire l'intervallo di libera concorrenza. In particolare, l'Agenzia chiarisce, al punto 5, che le indicazioni Ocse sono coerenti con le previsioni dell'**articolo 6 D.M. 14.05.2018**.

Gli step da seguire sono i seguenti.

Step 1: individuare il campione di *comparables*;

Step 2: valutare se il campione è caratterizzato da un omogeneo **grado di comparabilità**. In caso di risposta positiva passare allo Step 4.

In caso di risposta negativa proseguire con lo step 3.

Step 3: applicare strumenti statistici per comprimere l'intervallo.

Step 4: tutti i valori dell'intervallo non compresso (*full range*) o dell'intervallo ristretto rappresentano valori conformi al principio di libera concorrenza.

Step 5: valutare se il nostro indicatore ricade all'interno dell'intervallo. In caso di risposta affermativa l'analisi si ferma qui. In caso di risposta negativa si deve procedere con lo step successivo.

Step 6 (in caso di mancata inclusione nell'intervallo): l'impresa deve fornire idonee **giustificazioni**. Se le giustificazioni sono accettate l'analisi si ferma qui, altrimenti si procede con lo step successivo.

Step 7: l'Agenzia colloca l'impresa all'interno dell'intervallo utilizzando il primo valore utile.

La circolare offre altresì una interessante casistica di **esempi**.

Proponiamo il caso in cui l'analisi riguardi **operazioni di vendita**, e si supponga che un contribuente abbia determinato un intervallo tra 80 e 120 e che si trovi al punto più basso, ossia 80. Il contribuente, ovviamente, ritiene di essere conforme al principio di libera concorrenza.

Supponiamo, a questo punto, che l'Agenzia **rettifichi l'intervallo, determinandolo nel range tra 100 e 120**. I ricavi verranno quindi rettificati dalla misura corrispondente da 80 a quella relativa a 100, ossia il **valore minimo accettabile** individuato dall'Ufficio.

Dall'esempio emerge come l'Ufficio non imponga che si debba raggiungere la mediana o il valore massimo.

Chiariamo con un altro esempio. Riprendiamo il caso precedente, con l'unica differenza che, invece di considerare le vendite, consideriamo gli **acquisti**.

Si supponga che il contribuente abbia collocato l'indicatore finanziario a 120 e che l'Agenzia restringa l'intervallo ai valori compresi tra 80 e 100. Ciò potrebbe discendere dal fatto che i soggetti con valore superiore a 100 **non sono ritenuti comparabili**.

In questo caso, l'Agenzia riposizionerà il prezzo a 100, ossia il valore massimo. In questo caso, a differenza del precedente, si considera il **valore massimo e non minimo** in modo da agevolare il contribuente.

In sostanza, il contribuente viene agevolato in quanto si considera il **valore massimo di libera concorrenza e, in caso di costi, il valore massimo riduce il più possibile la base imponibile**.